



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 19

**[REDACTED] / TIM SPA (KENA MOBILE)
(GU14/151945/2019)**

Corecom Sardegna

NELLA riunione del Corecom Sardegna del 18/05/2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la legge regionale 28 luglio 2008, n. 11, *“Istituzione del Comitato regionale per le telecomunicazioni (Corecom) della Regione Autonoma della Sardegna”* e ss.m.m. it.
VISTA la deliberazione n. 30/18/CONS del Corecom Sardegna del 27/05/2018, relativa
all'adozione del regolamento di cui all'oggetto.

UNIONE DEI CONSUMATORI



Con riferimento, invece, alla richiesta di cui sub iii) la stessa è da ritenere ammissibile in quanto il tema di indagine relativo all'attivazione di un'offerta differente da quella contrattuale e di un canone maggiore rispetto a quello previsto nell'offerta INTERNET senza limiti, risulta anche dall'istanza di conciliazione.

Tuttavia poiché la richiesta medesima appare generica e non circostanziata rispetto ai maggiori importi asseritamente addebitati oltre che sfornita di riscontri documentali non può che derivarne il suo rigetto.

Per quanto attiene, infine, alla richiesta dell'utente del rimborso delle spese di assistenza nella procedura, si ritiene equo attribuire un indennizzo forfettario di euro 150,00

DELIBERA

Articolo 1

In parziale accoglimento dell'istanza, Tim S.p.A. è tenuta a corrispondere all'utente, oltre al rimborso di Euro 150,00 a titolo di spese di procedura,

- l'importo di Euro 1.627,50 a titolo di indennizzo ex art. 4 del Regolamento indennizzi;

- l'importo di Euro 300,00 ex art. 12 del medesimo Regolamento.

La società è inoltre tenuta a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento della presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Cagliari, 18 maggio 2020

LA PRESIDENTE

Dr.ssa Luisa Anna Ronchi



RONCHI LUISA ANNA
22.
05.2020 10:17:19 UTC